

TI_GERICHTE 52.2000.114 vom 11. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.114

FR: TI_GERICHTE 52.2000.114 du 11 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.114 del 11 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

cpv. 2 e 3 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a tutti gli effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione, ovvero la strada stessa. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la misura del prelievo debba essere effettuata in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LCMI, concernente le opere che non sono di urbanizzazione, non può pertanto essere seguita già a livello di impostazione. Deve inoltre essere disattesa l'obiezione, dagli stessi sollevata, secondo cui i vantaggi derivanti dalla pavimentazione delle tratte interessate siano limitati, modesti e impercettibili: vale piuttosto il contrario. Contenuti sono semmai solo i costi: ciò che ritorna a vantaggio non solo della collettività ma anche e soprattutto dei proprietari chiamati a contribuire alla realizzazione dei lavori. Sulla misura (percentuale) dell'imposizione 4. 4.1. Il comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCMI, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di autonomia protetta (RDAT II-1999 n. 41 consid. 2d in re comune di Lugano; II-1996 n. 52 consid. 4 in re comune di Morbio Inferiore; I-1996 n. 49 consid.

E. 4

in re comune di Lugaggia; 1987 n. 75 consid. 4 in re comune di Pregassona, quest'ultima relativa all'or abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. Per quanto qui interessa, l'art. 3 LCMI definisce i concetti di urbanizzazione generale (cpv. 2) e di urbanizzazione particolare (cpv. 3), impiegando gli stessi termini utilizzati dal legislatore federale all'art. 4 della legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI = art. 4 cpv. 1 LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge cantonale definisce pertanto in maniera completa e precisa i concetti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare. Essa indica altresì il metodo che le autorità comunali devono seguire per procedere alla classificazione di determinate opere nell'una o nell'altra di queste due categorie: bisogna far capo, in principio, alle scelte

effettuate in sede di piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI). Quando questo strumento non fornisce una risposta, la determinazione della natura dell'urbanizzazione deve essere effettuata sulla scorta delle caratteristiche intrinseche dell'opera (RDAT I-1998 n. 53; inoltre art. 7 cpv. 2 LCMI). L'art. 7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza ipotesi: quella in cui la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di singole, specifiche fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare oppure nella categoria delle opere di incerta classificazione, il comune non dispone pertanto di importanti spazi di determinazione. E' solo dopo l'accertamento della natura dell'opera di urbanizzazione rispettivamente della difficoltà a determinarsi per l'una o per l'altra categoria che l'autorità comunale può effettivamente e pienamente disporre di quella notevole libertà decisionale che le è riconosciuta dalla prassi in questa materia e che è caratteristica dell'autonomia, fissando - in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria tra il 30% ed il 60% nel caso di opere di urbanizzazione generale, tra il 70% ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare, oppure adottando una percentuale media nel caso in cui la distinzione tra le due categorie non apparisse, malgrado tutto, agevole (RDAT I-2000 n. 43 consid. 4.2.).

E. 4.2

Com'è stato spiegato, oggetto del controverso prelievo è la pavimentazione di alcune tratte stradali, comprendente - laddove necessario - la raccolta e l'evacuazione delle acque meteoriche. Intervento frattanto già eseguito. In primo luogo è stato asfaltato il tratto terminale di via _____ per una lunghezza di un centinaio di metri. La strada, che si diparte da una strada di raccolta e che misura complessivamente circa 200 m, è classificata dal piano del traffico quale strada di servizio. Porta e riceve il traffico delle proprietà adiacenti, ubicate in zona edificabile (residenziale e nucleo), ad eccezione del tratto finale, che sconfina nella zona non edificabile, dove sorge tuttavia ancora una residenza primaria e, poco sopra questa, un rustico. Termina con una piazza di giro. Ha un larghezza assai ridotta, permettendo in sostanza solo il transito di un veicolo. Gli incroci possono essere effettuati solo invadendo le adiacenti proprietà. Via _____, che pure si stacca da una strada di raccolta, è lunga circa 300 m ed è stata pavimentata per circa 2/3. Inserita anch'essa nelle strade di servizio dal piano viario, è volta a urbanizzare una zona residenziale, che termina proprio in corrispondenza della sua piazza di giro. Presenta le stesse caratteristiche di viabilità di via _____. _____, è stato asfaltato per circa 110 m. Previsto dal PR quale percorso pedonale, contestualmente alla decisione di effettuare l'intervento di sistemazione il legislativo ne ha modificato la classificazione, ridefinendolo come strada di servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta (cfr. deliberazione 26 maggio 1997; cfr. consid. A). Ai fini del presente giudizio non appare necessario di verificare se, frattanto, questa modifica del piano del traffico sia stata sottoposta per approvazione al Consiglio di Stato rispettivamente se sia stata approvata da quest'ultimo. Il tratto pavimentato si insinua nella zona residenziale, permettendo l'accesso veicolare alle proprietà finitime. Caratterizzato da un imbocco problematico, attraverso una curva a gomito ed in pendenza, la sua larghezza permette appena il transito di un veicolo.

E. 4.3

Le strade in rassegna sono dunque annoverate dal piano del traffico facente parte del PR nella categoria inferiore delle superfici di circolazione veicolare, ossia tra le strade di

servizio, che per definizione hanno lo scopo di servire i fondi (art. 6 cpv. 5 LStr). Per quanto concerne _____, la classificazione del tratto pavimentato ha addirittura dovuto essere mutata in strada di servizio (da percorso pedonale) per legittimare l'intervento. Tale qualifica giuridica trova poi pieno riscontro nelle caratteristiche intrinseche di quelle opere. Trattasi difatti di strade di larghezza molto modesta, a fondo cieco, volte esclusivamente a permettere l'accesso da e per le proprietà adiacenti. Le strade in rassegna costituiscono di conseguenza, senza ombra di dubbio, delle opere di urbanizzazione particolare ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LCMI. Alla loro pavimentazione deve di conseguenza essere riservata, per i motivi già esposti (cfr. consid. 3.4.) la stessa sorte, per cui questo intervento soggiace al prelievo di contributi di miglitoria in una percentuale variante tra il 70% ed il 100% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCMI). La deliberazione con cui il consiglio comunale ha fissato la quota di partecipazione dei privati al 70% è pertanto legittima.

E. 4.4

I ricorrenti eccepiscono che la realizzazione di via _____ e via _____ era stata anticipata a suo tempo da privati nell'ambito del raggruppamento terreni in atto nel comune e che il consorzio costituito a questo scopo si è altresì impegnato a cedere gratuitamente il loro sedime al comune: ciò che è frattanto già avvenuto per via _____. Anche _____, di proprietà comunale, è stato reso carrozzabile a spese dei privati confinanti una decina di anni orsono. Queste circostanze non permettono tuttavia di influenzare la controversa imposizione. La percentuale di prelievo imperativamente fissata per le opere di urbanizzazione particolare tra il 70% ed il 100% dall'art. 7 cpv. 1 LCMI deve difatti essere riferita alla spesa determinante definita all'art. 6 LCMI, ovvero solo e soltanto alle spese di esecuzione sopportate dal comune, ad esclusione dunque di quelle effettuate da terzi. Non è pertanto lecito di correggere la percentuale di prelievo con lo scopo di considerare queste ultime. Se il comune vuole conteggiare gli investimenti messi a disposizione dai privati, a valere altresì quale versamento di contributi in natura, deve invece seguire la via della conclusione di convenzioni sui contributi istituita all'art. 14 LCMI (cfr. sull'argomento STA inedita 28 gennaio 1998 in re M. e D. T.). Ciò che non è però stato fatto nella fattispecie. Del resto, trattandosi di opere di urbanizzazione particolare, dei risparmi effettuati dal comune profittano, in primo luogo, i proprietari chiamati a contribuire alla loro realizzazione.

E. 4.5

Né, sia soggiunto, il fatto che via _____ conduca anche ad una sorgente e sia intersecata dai perimetri delle relative aree di protezione, permette di mutare le considerazioni anzidette: quella strada è e rimane un'opera di urbanizzazione particolare. Sul principio della parità di trattamento nell'illegalità 5. I ricorrenti richiamano infine la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento rispetto alle procedure di prelievo precedenti, ove il comune si era sempre limitato a percepire il 30% della spesa determinante. Tra queste, secondo quanto affermano i ricorrenti, figurava anche quella relativa alla pavimentazione del primo tratto di via _____, avvenuta una quindicina di anni orsono. Anche questa censura deve però essere respinta, poiché il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (per tutti Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a ed., n. 412). La deliberazione del consiglio comunale, legittima, non può dunque essere modificata. Com'è noto, rimane riservato il caso, eccezionale, in cui un'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto: in tale ipotesi prevale l'obbligo di assicurare una parità di trattamento nell'illegalità, purché

non vengano lesi interessi pubblici o privati prevalenti (op. cit., loc. cit.). Evenienza cui si appellano gli insorgenti, evocando il fatto che la deliberazione 17 gennaio 2000 è in realtà stata imposta dalle autorità di ricorso. Ora, tuttavia, il Tribunale non ha motivo di credere che il legislativo di _____ intenda in futuro infrangere la LCMI, semmai lo avesse fatto in precedenza. Per questo motivo il Tribunale si dispensa dal verificare se il consiglio comunale di _____ abbia sistematicamente violato detta legge negli ultimi decenni. La deliberazione impugnata, che sancisce un'imposizione nella misura del 70% della spesa determinante, dovrebbe semmai spronare le autorità comunali ad attenersi, in futuro, ad un rigoroso ossequio della LCMI proprio per garantire la parità di trattamento con i proprietari che saranno imposti per i lavori in esame e, pertanto, condurre al risultato opposto a quello voluto dai ricorrenti. In ogni caso, il rispetto e l'attuazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria prevalgono su eventuali interessi contrari, di natura pubblica o privata, derivanti dall'esigenza di attuare il principio della parità di trattamento nell'illegalità. 6. Il Tribunale non può, in definitiva, che ribadire quanto aveva considerato nelle precedenti sentenze 3 marzo 1998 e 15 giugno 1999. A dispetto degli argomenti adottati dagli insorgenti, i gravami devono pertanto essere respinti. 7. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 14 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'600.--, sono posta a carico dei ricorrenti in ragione di 1/4 ciascuno. 3. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.